

Foglio Federale

Berna, 3 luglio 1970

ANNO LIII

Volume II

N° 26

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 20, semestrale fr. 10, con allegata la Raccolta delle leggi federali. — Rivolgersi alla Tipografia Grassi & Co (già Tipo-litografia Cantonale) Bellinzona
Telefono 092/5 18 71 — Ccp 65-690

Decreto federale che modifica l'ordinamento delle finanze federali

(Del 24 giugno 1970)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto gli articoli 85 numero 14, 118 e 121 capoverso 1 della Costituzione federale,

visto il messaggio del Consiglio federale del 10 settembre 1969¹⁾,

decreta:

I

L'articolo 41 *ter* della Costituzione federale è modificato come segue:

Art. 41 ter

¹ La Confederazione può riscuotere, oltre alle imposte che le competono in virtù dell'articolo 41 *bis*:

- a. un'imposta sulla cifra d'affari;
- b. imposte speciali di consumo sulla cifra d'affari e su l'importazione di merci delle specie designate al capoverso 4;
- c. un'imposta federale diretta.

² Le cifre d'affari che la Confederazione, conformemente al capoverso 1 lettere *a* e *b*, grava o esenta da imposta non possono essere analogamente imposte dai Cantoni e Comuni.

¹⁾ FF 1969 II 145

³ L'imposta sulla cifra d'affari, conformemente al capoverso 1 lettera *a*, grava le operazioni di smercio, l'importazione di merci e i lavori eseguiti a titolo professionale su cose mobili, costruzioni e terreni, eccettuata la lavorazione del suolo per la produzione naturale. La legge designa le merci esonerate.

⁴ Le imposte speciali di consumo, conformemente al capoverso 1 lettera *b* gravano:

- a.* il petrolio e il gas naturale, i prodotti dalla loro raffinazione come anche i carburanti per motori, ricavati da altre materie. L'articolo 36 *ter* s'applica analogamente al prodotto delle imposte sui carburanti per motori;
- b.* la birra.

⁵ L'imposta federale diretta secondo il capoverso 1 lettera *c* è stabilita giusta le norme seguenti:

- a.* L'imposta è riscossa sul reddito delle persone fisiche e su il reddito netto, il capitale e le riserve delle persone giuridiche. Quest'ultime, qualunque sia la loro forma giuridica, devono essere imposte secondo la loro capacità economica e in modo per quanto possibile uguale;
- b.* L'imposta è riscossa dai Cantoni per conto della Confederazione. Tre decimi del prodotto lordo dell'imposta sono devoluti ai Cantoni; una parte di tale somma, da stabilire mediante legislazione federale, è assegnata alla perequazione intercantonale;
- c.* Al momento della determinazione delle tariffe, dev'essere adeguatamente tenuto conto dell'onere costituito dalle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni.

⁶ L'esecuzione del presente articolo è regolata dalla legislazione federale.

II

L'articolo 8 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale è modificato come segue:

Art. 8

¹ Con riserva di modificazione mediante legge federale entro i limiti dell'articolo 41 *ter*, oltre le modificazioni secondo i capoversi 2 a 5 che seguono, rimangono valide le disposizioni vigenti il 31 dicembre 1970 concernenti le imposte seguenti:

- a.* l'imposta sulla cifra d'affari;
- b.* l'imposta per la difesa nazionale;
- c.* l'imposta sulla birra.

² Il decreto del Consiglio federale che istituisce un'imposta sulla cifra d'affari, è modificato come segue con effetto dal 1^o aprile 1971:

- a. l'imposta è del 4 per cento della controprestazione, per le forniture al minuto e del 6 per cento, per le forniture all'ingrosso;
- b. i lavori eseguiti a titolo professionale su costruzioni e terreni, eccettuata la lavorazione del suolo per la produzione naturale, sono imposti, alla stessa aliquota come per le forniture al minuto, sulla somma della controprestazione o su tre quarti di essa, secondo il genere del lavoro.

³ Il decreto del Consiglio federale concernente la riscossione d'un'imposta per la difesa nazionale è modificato come segue, per gli anni fiscali che incominciano dopo il 31 dicembre 1970:

a. (immutato)¹;

b. l'imposta sul reddito delle persone fisiche è disciplinata come segue:

1. la deduzione per persone coniugate è di 2500 franchi tenuto conto che per la moglie non è ammessa alcuna deduzione suppletiva, la deduzione per ogni figlio di età inferiore ai 18 anni, di cui il contribuente ha cura, e per ogni persona bisognosa, al cui sostentamento egli provvede, è di 1200 franchi; se il figlio è a tirocinio o agli studi, la deduzione può essere operata anche dopo il compimento dei 18 anni; la deduzione per premi d'assicurazione e interessi da capitali a risparmio ammonta complessivamente a 1000 franchi; la deduzione per il reddito del lavoro della moglie ammonta a 1000 franchi.

2. L'imposta per un anno è di:

sino a	8 499 franchi di reddito	0 franchi
per	8 500 franchi di reddito	15 franchi
e per ogni	100 franchi di reddito in più	1 franco in più;
per	20 000 franchi di reddito	130 franchi
e per ogni	100 franchi di reddito in più	3 franchi in più;
per	35 000 franchi di reddito	580 franchi
e per ogni	100 franchi di reddito in più	6 franchi in più;
per	50 000 franchi di reddito	1 480 franchi
e per ogni	100 franchi di reddito in più	8 franchi in più;
per	65 000 franchi di reddito	2 680 franchi
e per ogni	100 franchi di reddito in più	10 franchi in più;
per	85 000 franchi di reddito	4 680 franchi
e per ogni	100 franchi di reddito in più	12 franchi in più;
per	184 000 franchi di reddito	16 560 franchi
e per ogni	100 franchi di reddito in più	9 franchi in più;

¹ Testo rimasto in vigore:

- a. l'imposta complementare sulla sostanza delle persone fisiche è abolita;

c. (*immutato*);¹

d. (*immutato*);²

e. un sesto della quota del prodotto lordo dell'imposta per la difesa nazionale devoluta ai Cantoni è assegnato alla perequazione intercantonale;

f. le imposte secondo le lettere b, c e d sono ridotte del 5 per cento; mediante decreto federale di obbligatorietà generale, per il quale non può essere chiesto referendum, la riduzione può essere aumentata al 10 per cento oppure soppressa. Non sono riscosse le imposte annue, giusta la lettera b, il cui importo è inferiore a 15 franchi.

⁴ Il Consiglio federale adegua alle modificazioni indicate nei capoversi 2 e 3 i decreti concernenti l'imposta sulla cifra d'affari e l'imposta per la difesa nazionale; inoltre, in materia d'imposta sulla cifra d'affari, esso deve:

a. disciplinare, per il periodo transitorio, gli effetti del trasferimento d'imposta;

b. stabilire quali lavori eseguiti su costruzioni e terreni devono essere imposti, conformemente al capoverso 2 lettera b, per tutta la controprestazione o soltanto per tre quarti di essa; tutti i lavori, per cui il 31 dicembre 1970, almeno un quarto della controprestazione era esentata dall'imposta, devono essere, per norma, compresi nei lavori sottoposti all'imposta per tre quarti della controprestazione;

c. ragguagliare le disposizioni concernenti l'esenzione dall'imposta sull'importazione di merci con quelle concernenti l'esenzione dall'imposta sulle

¹ Testo rimasto in vigore:

c. l'imposta per le persone giuridiche è così disciplinata:

1. le società di capitale e le società cooperative pagano sul reddito netto:

un'imposta di base del 3 per cento;

una soprattassa del 3 per cento sulla quota del reddito netto che supera un reddito del 4 per cento o, se il capitale e le riserve sono inferiori a 50 000 franchi, sulla quota del reddito netto che supera 2 000 franchi;

un'altra soprattassa del 4 per cento sulla quota del reddito netto che supera un reddito dell'8 per cento o, se il capitale e le riserve sono inferiori a 50 000 franchi, sulla quota del reddito netto che supera 4 000 franchi. In ogni caso l'imposta è limitata all'8 per cento del reddito netto totale;

2. le altre persone giuridiche pagano l'imposta sul reddito secondo le disposizioni per le persone fisiche;

3. l'imposta su il capitale e le riserve delle società di capitale e delle società cooperative, come pure sulla sostanza delle altre persone giuridiche è proporzionale e corrispondente allo 0,75 per mille;

² Testo rimasto in vigore:

d. l'imposta per la difesa nazionale su le restituzioni e i ribassi per acquisti di merci è del 3 per cento sulla quota delle restituzioni e dei ribassi che supera il 5,5 per cento del prezzo delle merci.

operazioni di smercio nella Svizzera, al fine di non recare svantaggi eccessivi ai produttori indigeni.

⁵ L'onere totale che, proporzionalmente al prezzo, grava la birra, comprendente l'imposta sulla birra, i sopraddazi sulle materie prime per la fabbricazione della birra e sulla birra e l'imposta sulla cifra d'affari, non può essere aumentato né ridotto rispetto al suo stato il 31 dicembre 1970.

⁶ (*abrogato*).

III

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 10

Sino che non sarà ridisciplinata la perequazione fra i Cantoni, l'attuale provvigione dei Cantoni del 6 per cento è sostituita, a contare dal 1^o gennaio 1971, da un'aliquota dei Cantoni al prodotto netto dell'imposta preventiva del 12 per cento; la chiave di ripartizione fra i Cantoni è stabilita dalla legislazione federale.

IV

Le disposizioni recate ai numeri I, II e III entrano in vigore il 1^o gennaio 1971.

V

¹ Il presente decreto è sottoposto alla votazione del popolo e dei Cantoni.

² Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 24 giugno 1970.

Il presidente: **Paul Torche**

Il segretario: **Sauvant**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 24 giugno 1970.

Il presidente: **M. Eggenberger**

Il segretario: **Hufschmid**

Decreto federale che modifica l'ordinamento delle finanze federali (Del 24 giugno 1970)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1970
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	26
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	03.07.1970
Date	
Data	
Seite	1-5
Page	
Pagina	
Ref. No	10 156 840

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.